

### **Estratto Verbale N. 3 Misura 6.4. – Intervento 6.4.1 Istanze di riesame**

Omissis ...

La Commissione

procede alla valutazione delle istanze di riesame in tema di ammissibilità pervenute al GAL “Terre Locridee”, e dopo avere esaminato la documentazione prodotta, decide di non accogliere l’Istanza dell’azienda Donna Luna di Urzino Francesco e C. snc, presentata in data 17/12/2019 (Domanda di aiuto n. 94250103143), per le seguenti motivazioni:

1. Non è ammessa la realizzazione di n. 6 tettoie, poiché ai sensi delle Disposizioni Attuative della misura/intervento, par. 7. a), trattasi di realizzazione di fabbricati ex novo con aumento di volumetria. Le motivazioni di riesame non appaiono risolutive per le seguenti ragioni: quanto affermato dal ricorrente fa riferimento a tipologie di gazebo provvisorie e amovibili; nel caso di specie, si è in presenza di impianti permanenti (stabilmente infissi nel suolo, con basamento decisamente evidente) e quindi – trattandosi di trasformazione urbanistica non atta a consentire il soddisfacimento di esigenze non temporanee (Cons. di Stato, sez. V, 20.06.2011, n. 3683) e di strutture che hanno ciascuna una dimensione significativa e complessivamente una superficie notevole, con evidente impatto visivo (Cons. di Stato, sez. IV, 30.07.2012, n. 4318) – necessitano di permesso di costruire e determinano aumento di superficie e volume (cubatura). Permangono, di conseguenza, le sopra citate criticità. **Chiarimento non accolto.**
2. Nel BP non è stato fatto espresso riferimento ai titoli di disponibilità dei terreni su cui ricade l’intero complesso aziendale, con indicazione della tipologia, della data e del numero dell’atto e relativa registrazione, così come espressamente previsto dalle Disposizioni Attuative dell’avviso, par. 5. Condizioni di Ammissibilità: “...nel businnes plan dovrà essere fatto espresso riferimento ai titoli di disponibilità dei terreni su cui ricade l’intero complesso aziendale, con indicazione della tipologia, data e numero atto e relativa registrazione...”. Ed ancora, l’assenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura/Intervento comporta obbligatoriamente la non ammissibilità e la conseguente archiviazione della domanda, così come sancito dalle Disposizioni Attuative, par. 2.3 Ammissibilità. Superfluo, poi, evidenziare che la Commissione non poteva “...avvalersi tranquillamente del soccorso istruttorio”, poiché detto istituto non è previsto in tema di ammissibilità dalle Disposizioni Procedurali della Misura 6.4 – Intervento 6.4.1. Difatti, in presenza di detta previsione chiara, l’invito alla integrazione avrebbe costituito una palese violazione del principio della *par condicio*, che sarebbe stato vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa della Commissione), di una documentazione incompleta e insufficiente ad attestare il possesso del requisito di ammissibilità da parte del concorrente/azienda che non ha presentato, nei termini e

con le modalità della *Lex Specialis*, una dichiarazione o documentazione conforme all'Avviso Pubblico. Ed ancora, in nessun caso è ammessa la facoltà di presentare o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto relativamente agli errori palesi, così come si evince chiaramente dalle Disposizioni Procedurali, par. 2.3. Ammissibilità. Soltanto in sede di Riesame viene fornito il relativo contratto di affitto di fondo rustico, che tuttavia non può essere preso in considerazione poiché trattasi di nuova documentazione/elemento. **Chiarimento non accolto.**

3. L'azienda proponente essendo costituita in forma societaria, ha omesso di indicare il riferimento relativo a: data di approvazione dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto e sua registrazione; estremi della delibera atto di nomina amministratore in carica; estremi della delibera da cui risulti il potere del rappresentante di sottoscrivere gli impegni e riscuotere gli aiuti, così come previsto dalle Disposizioni Attuative, par. 5 a) e b). Sempre superfluo, poi, evidenziare che la Commissione non poteva avvalersi del soccorso istruttorio, poiché detto istituto non è previsto in tema di ammissibilità dalle Disposizioni Procedurali della Misura 6.4 – Intervento 6.4.1. . Difatti, in presenza di detta previsione chiara, l'invito alla integrazione avrebbe costituito anche una palese violazione del principio della *par condicio*, che sarebbe stato vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa della Commissione), di una documentazione incompleta e insufficiente ad attestare il possesso del requisito di ammissibilità da parte del concorrente/azienda che non ha presentato, nei termini e con le modalità della *Lex Specialis*, una dichiarazione o documentazione conforme all'Avviso Pubblico. Non solo, in nessun caso è ammessa la facoltà di presentare o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto relativamente agli errori palesi, così come previsto dalle Disposizioni procedurali, par. 2.3. Ammissibilità. Soltanto in sede di Riesame viene trasmesso l'Atto Costitutivo della Società e il verbale di assemblea, che tuttavia non possono essere presi in considerazione poiché trattasi di nuova documentazione/ elementi. **Chiarimento non accolto.**
4. Il progetto è fortemente carente delle finalità prevista dalle “Disposizioni Attuative” della Misura 6.4 – Intervento 6.4.1., par. 1 e 2. Le motivazioni di riesame non appaiono risolutive per le seguenti ragioni: il PAL Gelsomini ha una forte vocazione verso l'aspetto sociale e gli interventi in tale direzione rivestono ruolo importante e decisivo per dimostrare il perseguimento degli obiettivi. Il paragrafo 2 delle disposizioni attuative dell'avviso in questione descrive accuratamente le finalità e elenca anche le attività a scopo sociale che possono essere proposte. L'aspetto socio-sanitario, in particolare, esige un approccio tecnico e preciso, la dimostrazione di competenze adeguate e strumenti di cui dotarsi. Il disagio e la fragilità sono cose serie che devono essere affrontate con sensibilità, certamente, ma soprattutto con serietà e professionalità; basterebbe studiare quanto viene realizzato, in termini di fattoria sociale, in altre

realità nazionali ed europee.

La proposta progettuale, innanzitutto, mischia (confonde?) apertamente le tipologie di fattoria sociale e di fattoria didattica, che nella trattazione sono indicate indistintamente. Questo significa certamente che il progetto non dimostra un'idea precisa, e anche nel ricorso ci si dilunga in descrizioni di cose possibili, tante, troppe, e di cui non viene dimostrata - in ogni caso - la reale e precisa fattibilità. Non si evidenzia un preciso target dell'utenza a cui si rivolge, considerando che essendo vasto il ventaglio delle peculiarità (disagi, disabilità, fragilità...), ciascuna con precise esigenze, a cui fanno riferimento precisi strumenti e competenze, non è proprio possibile avanzare proposte generaliste. Si rimanda, sempre, alla lettura dei casi migliori che operano in Europa.


Considerazioni analoghe possono essere fatte dal punto di vista della "didattica", che in più portano ad alimentare il dubbio che le opere per le quali si richiede il sostegno siano molto più coerenti con finalità ricreative, perfettamente collegate con le caratteristiche dell'azienda in ordine all'accoglienza turistica.

Permangono, di conseguenza, le sopra citate criticità. **Chiarimento non accolto.**

Infine, all'esito della valutazione dell'istanza di riesame di cui sopra, che viene contestualmente non accolta per le motivazioni anzi esposte, la Commissione omissis.....

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domenico...", written over a horizontal line.

La Commissione

Three handwritten signatures in blue ink, stacked vertically, representing the members of the Commission.